



I.C. LEONARDO DA VINCI

Istituto Comprensivo Statale
“LEONARDO DA VINCI - ANNA FRANK

Via degli Abeti 13 - 10156 Torino

Tel. 011/2621298 - Fax 011/2620896

toic808002@istruzione.it - www.icdavincifrank.edu.it

C. F. 80094700012



I.C. LEONARDO DA VINCI - TORINO
Prot. 0000035 del 06/01/2021
(Uscita)

Alla cortese attenzione di
Tutti gli studenti
Tutte le famiglie

Tutti i docenti

DSGA
Personale ATA

Circolare n. 95

Oggetto: decreto n 1 Regione Piemonte e Decreto legge n 1

Si inviano per conoscenza e diffusione in allegato:

1. il Decreto n 1 del 5/1/2021 della Regione Piemonte a firma del Presidente
On. Alberto Cirio
2. Il Decreto legge DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta
2021) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)
(GU n.3 del 5-1-2021) Vigente al 6-1-2021

La Dirigente scolastica

Annamaria Capra

Firmata digitalmente

DECRETO N. 1

in data 5 gennaio 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul **Funzionamento** dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 95 del 9 settembre 2020, "*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" avente efficacia sino al 7 ottobre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 7 ottobre 2020, “*Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 16 ottobre 2020, “*Linee di indirizzo per la fase successiva alla riapertura delle scuole in Piemonte. Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 20 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 26 ottobre 2020 “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte. Rettifica del D.P.G.R. n. 112 del 20 ottobre 2020*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'*”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”;
- il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021;

RILEVATO che, alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 33” riferito alla settimana 21 – 27 dicembre del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, si rileva, fra il resto:

- che nel periodo 8–21 dicembre 2020, l'Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,89 –1,02) in ulteriore aumento da tre settimane;
 - che il fatto che alcune Regioni rilevino un Rt puntuale maggiore o vicino a 1 anche nel valore inferiore, insieme alla elevata incidenza che ancora si registra in quasi tutto il territorio, desta particolare preoccupazione e pertanto si esorta a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di rischio attribuiti, anche oltre le scadenze attuali, come descritto nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo **autunno-invernale**” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732;
 - che si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni e Province autonome un rischio Moderato o con alta probabilità di progressione a rischio Alto di una epidemia non controllata e non gestibile;
 - che tale situazione conferma la necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle festività natalizie;
 - che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;
 - che le Regioni e le Province autonome sono invitate a realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale;
 - che è necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo **autunno-invernale**”;
- e che il Piemonte è regione con indicatore Rt puntuale pari a 0,71, con classificazione complessiva di rischio moderata;

CONSIDERATO l'allegato 21 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

DATO ATTO che il medesimo allegato prevede il **coinvolgimento** delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;

DATO ATTO che la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1-2089 del 15 ottobre 2020, ha approvato le aggiornate "Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte";

PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede, all'articolo 1, punto 10, lettera s, che "*le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata*";

PRESO ATTO che il citato D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede, all'articolo 3, punto 4, lettera f, che "*fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata*;

PRESO ATTO che il citato decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021 rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le cosiddette zone "arancioni" e "rosse", come previste dagli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

RITENUTO pertanto necessario riconoscere il ruolo importante, accanto a quello centrale delle famiglie, che le singole autonomie didattiche possono svolgere nell'attività di prevenzione;

RITENUTO opportuno raccomandare, quale misura ulteriore, l'uso della mascherina nelle classi della scuola;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

- la valutazione del 5 gennaio 2021 del Consulente Strategico Covid-19 con la quale, in attesa di valutare l'impatto delle misure di confinamento delle vacanze di fine anno, nonché in previsione della ridefinizione nazionale dei nuovi criteri e indicatori di classificazione delle zone per rischio **epidemiologico**, si raccomanda di posticipare la presenza nelle scuole superiori a partire dal 18 gennaio, anche al fine di rinforzare le misure di prevenzione e controllo in ambito scolastico;
- il parere, datato 5 gennaio 2021, relativo alla ripresa della attività scolastica nella Regione Piemonte dal 7 gennaio 2021 del Responsabile dei Settori regionali Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che rileva che:
 - gli indicatori della Regione Piemonte riferiti al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della Salute per la settimana 28 dicembre – 3 gennaio mostrano, rispetto alla settimana

precedente, un aumento dei casi segnalati (5.878 rispetto a 4.751), un aumento dell'incidenza (134,9 rispetto a 114,1), un aumento della percentuale di positività dei tamponi effettuati (11,9 rispetto a 8,2), un aumento dei nuovi focolai e dei casi non collegati a catene di trasmissione note e che l'incidenza dei nuovi positivi in Piemonte è considerevolmente al di sopra dei 50 casi su 100.000 abitanti, parametro che dovrebbe essere individuato come nuovo valore di soglia nel decreto-legge governativo del 4 gennaio 2021;

- l'andamento della curva epidemica registrata in Regione Piemonte mostra una elevata circolazione virale, pur in un contesto di miglioramento del quadro pandemico, che nei **giorni precedenti ha risentito** in maniera assolutamente favorevole di tutte le forme di **distanziamento sociale e di contenimento** introdotte, tra le quali si può certamente indicare la DAD;
- nel periodo 28 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021 si evidenzia un aumento del boarding totale nei DEA/PS (con conferma del dato di boarding come indicatore sensibile dello stress del sistema ospedale) e una conferma del tasso di ospedalizzazione relativamente alto in Piemonte rispetto ai positivi attuali, con lo 0,88% per i ricoverati in TI e con il 13% per i ricoverati No-TI;
- il numero totale di pazienti Covid ricoverati è attualmente pari a 2.974, di cui 188 in Terapia intensiva (con indice occupazione del **33%**, ovvero sopra soglia con riferimento al Report ministeriale n. 33) e 2.786 in altri reparti (con indice del 52%, nettamente sopra soglia). L'indice RT è passato dal valore stabile da qualche settimana di 0,68, al valore di 0,76 nella ultima settimana di dicembre 2020;
- alla luce di quanto sopra esposto, un rinvio della ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole superiori, posticipata al 18 gennaio 2021, permetterebbe di:
 - valutare l'effetto sull'andamento epidemiologico successivo alle festività natalizie;
 - valutare un primo effetto di prevenzione e contenimento conseguente all'avvio del progetto "scuola sicura" che prevede, a partire dal 4.1.2021 monitoraggio volontario del personale scolastico con tamponi (rapidi e/o molecolari) e a partire dal 11.1.2021 degli studenti delle classi 2^a e 3^a media;
 - consolidare, nel lasso di tempo di gg. 5, il quadro epidemiologico complessivo in fase di rischio moderato;
 - soprattutto, attendere la nuova classificazione ministeriale per la Regione Piemonte, alla luce dell'**aggiornamento** dei criteri per la definizione degli scenari introdotti dal decreto-legge approvato dal Governo il 4 gennaio 2021;
- in questo senso, si conferma che, a titolo precauzionale, è assolutamente giustificata una **prudente applicazione** dei metodi di mitigazione, quali appunto sono anche i **provvedimenti adottati** per la scuola, con riferimento alla necessità di proseguire fino al 18 gennaio 2021 con DAD al 100%, per le scuole superiori;

DATO ATTO che nella sentenza n. 00834/2020 pubblicata il 12 dicembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel respingere la richiesta di annullamento della disposizioni in materia di attività scolastiche, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28 novembre 2020, ha rilevato, fra l'altro, che "non può revocarsi in dubbio che il bilanciamento operato in concreto dalla Regione abbia mirato ad assicurare un "alto livello di protezione" del diritto alla salute, nella sua duplice dimensione di diritto fondamentale dell'individuo e di interesse della collettività ex art. 32 Cost., non sacrificando, tuttavia, in via radicale e vulnerante il diritto all'istruzione, bensì limitandosi ad incidere sulle sue modalità di fruizione. Il punto di sintesi raggiunto dalla Regione corrisponde ad una scelta indubbiamente **discrezionale**, non vincolata dalla legge né necessitata dalle condizioni di contesto, tanto che non sarebbe stata doppiata in altre contesti regionali, senonché non può bollarsi come irragionevole o illogica, visto il solido ancoraggio logico-epistemologico al principio di precauzione e il grado di corroborazione fornita dai pareri scientificosanitari su cui si è basata";

RITENUTO che l'attenuazione del rischio di diffusione del virus si possa attuare mantenendo il ricorso alla didattica digitale integrata, come prevista dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sopra richiamato;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATE preventivamente le Prefetture piemontesi, tramite la Prefettura di Torino;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI;

ACQUISITA l'intesa con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATO il Ministro della salute;

INFORMATO l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

INFORMATE preventivamente le **Organizzazioni Sindacali**;

SENTITI l'Assessore alla sanità e l'Assessore all'istruzione della Regione Piemonte;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

RACCOMANDA

l'uso della mascherina nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, fermo quanto disposto in materia dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) a decorrere dal 7 gennaio 2021, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e della scuola secondaria di primo grado, nella scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 16 gennaio 2021; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; è fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s, del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.


Il presente decreto ha efficacia sino al 16 gennaio 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

On. Alberto Cirio



VISTO

Il Direttore della Giunta regionale



DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021)

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001)

(GU n.3 del 5-1-2021)

Vigente al: 6-1-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16, primo comma, della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per motivi di sanita';

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festivitа' natalizie e di inizio anno nuovo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e' altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e' consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2

Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, e' aggiunto il seguente: "16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale."

2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:

a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di

tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;

b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato.

Art. 3

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 4

Progressiva ripresa dell'attivita' scolastica in presenza

1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, nonche' su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.

2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui al comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali.

Art. 5

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza

sanitaria assistita (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace e' ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacita' naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando gia' noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, e' immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non puo' essere espresso in difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 e' comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona e' ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede